



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

POLIZIA LOCALE

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 9529922 - Fax (039) 9529926
Polizia@Osnago.net - www.Osnago.net - codice fiscale 00556800134

ORDINANZA

In Materia Di Uso Dei Parchi e Dei Giardini Pubblici (PRESCRIZIONI)

NR. 007 REG/ORD

Osnago, 01 marzo 2011

IL SINDACO

--**Premesso** che attualmente l'uso dei parchi e dei giardini pubblici comunali non è disciplinato da alcun regolamento comunale;

--**Considerata** la necessità di stabilire regole comuni da rispettare al fine della salvaguardia dei parchi e giardini pubblici, garantendone comunque la massima fruibilità;

--**Visto** il vigente Statuto comunale;

--**Visto** l' art. 50 del DLgs. n.267/2000;

ORDINA

1) DEFINIZIONE - ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Sono considerate aree verdi comunali e soggette al presente regolamento tutte le aree di proprietà del Comune, anche se non recintate, aperte al pubblico, dotate o meno di manufatti ed attrezzature.

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

2) NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo, deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, o in caso di interventi manutentivi da parte del gestore o di altri Enti autorizzati.

E' vietato in particolare l'uso di strumenti musicali amplificati.


Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere usate solo utilizzando le apposite cuffie.

Dopo le ore 22,00 fino alle ore 8.00 e nell'intervallo dalle ore 12.00 alle ore 15.00 sono vietati gli schiamazzi.

Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge.

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

POLIZIA LOCALE

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 9529922 - Fax (039) 9529926
Polizia@Osnago.net - www.Osnago.net - codice fiscale 00556800134

3) NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

E' vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione.

E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.

E' vietato danneggiare la vegetazione.

E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante.

E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.

E' vietato calpestare le aiuole fiorite.

I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche tricicli, carrozzine, passeggini e veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, gli arredi e le costruzioni.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.

Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

4) ATTIVITA' PARTICOLARI

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto della presente ordinanza.

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.

Con il medesimo criterio sono autorizzate le manifestazioni, all'interno delle aree gestite dai concessionari.

5) CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 1 della presente Ordinanza.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;

- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Vigilanza Urbana e dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

POLIZIA LOCALE

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 9529922 - Fax (039) 9529926
Polizia@Osnago.net - www.Osnago.net - codice fiscale 00556800134

- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;

- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozette usate per il trasporto di portatori di handicap.

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati, ove ne è consentito l'accesso, devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sugli appositi percorsi, con l'eccezione già prevista al punto 3.

6) CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Nei Parchi e nelle aree verdi comunali, ove ne è consentito l'accesso, i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio.

E' fatto divieto di abbandonare deiezioni animali nei parchi e giardini pubblici.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.

7) EFFETTUAZIONE DEI GIOCHI

L'uso dei giochi è riservato ai bambini minori di anni 12, salvo sia diversamente stabilito dalla ditta costruttrice e reso noto al pubblico con apposita targhetta collocata sul gioco stesso.

E' consentito il "gioco del pallone" esclusivamente nei parchi appositamente attrezzati e nelle aree specificatamente a ciò destinate, fatta eccezione per i bambini minori di anni 6.

Nelle "Aree Gioco-Bimbi" recintate, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Nelle aree attrezzate a gioco bimbi, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio;

8) ORARI DI APERTURA

Per i parchi gioco recintati è disposto il seguente orario di apertura/chiusura:

PARCO COMUNALE DI VIA DONIZZETTI

ORARIO INVERNALE – dal 01 Ottobre al 31 Marzo – dalle 07.30 alle 19.00;

ORARIO ESTIVO – dal 01 Aprile al 30 Settembre – dalle 07.30 alle 24.00

PARCO COMUNALE DI VIA MATTEOTTI

ORARIO INVERNALE – dal 01 Ottobre al 31 Marzo – dalle 07.30 alle 19.00;

ORARIO ESTIVO – dal 01 Aprile al 30 Settembre – dalle 07.30 alle 24.00

Durante l'orario di chiusura è comunque consentito il solo transito ciclopedonale lungo il viale che collega Via Trento e Via Edison.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

POLIZIA LOCALE

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 9529922 - Fax (039) 9529926
Polizia@Osnago.net - www.Osnago.net - codice fiscale 00556800134

L'accesso all' Auditorium "Spazio Opera Fabrizio De Andrè" ed ai Campi Da Tennis è regolato dai relativi regolamenti e/o disposizioni d'uso.

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento sindacale motivato, si riserva di modificare gli orari dandone avviso al pubblico.

E' severamente proibito introdursi e/o trattenersi nei parchi oltre l'orario di chiusura.

8) VIGILANZA E SANZIONI

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Locale o altre figure appositamente autorizzate.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa di €. 100,00, in caso di recidiva specifica sarà comminata una sanzione di €. 300,00, fermo restando:

- a) la possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale ad ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.;
- d) l'applicazione della sanzione massima di €. 500,00 per coloro che si rendano responsabili di danneggiamenti e/o imbrattamenti di qualunque tipo.



IL SINDACO

(Paolo Strina)

COMUNE DI OSNAGO

N° 110 REG. PUBBLICAZIONI
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 05/07/2009 AL 31/07/2009

IL MESSO COMUNALE